

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito un consorzio, con attività esterna, tra imprese artigiane denominato
"CARDINALIS – CONSORZIO CARROZZIERI AUTORIPARATORI RIUNITI"

ARTICOLO 2 - SEDE

Il consorzio ha sede in Bergamo, Viale G.Cesare 21/A, presso lo studio del Rag. Stelvio Maconi.

Il consorzio istituisce anche un ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi.

ARTICOLO 3 - SCOPO E OGGETTO

Il consorzio non ha scopo di lucro.

Il consorzio si propone la salvaguardia degli interessi aziendali dei propri aderenti, attraverso specifiche iniziative, volte a promuovere lo sviluppo delle attività delle aziende consorziate, migliorandone l'efficienza pur nel rispetto delle singole autonomie, anche nei rapporti con i fornitori e con le compagnie assicurative.

In particolare il Consorzio provvede, tra l'altro, e secondo un'elencazione non esaustiva a:

1. - tutelare gli interessi comuni dei consorziati;
2. - supportare i consorziati in un percorso di crescita imprenditoriale volta ad ottenere maggior potere contrattuale nel mercato dell'autoriparazione;
3. - elaborare richieste, per conto degli imprenditori consorziati, di eventuali fondi e finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali e comunitari per l'incremento dell'attività economica svolta dai consorziati, creare un marchio che identifichi il consorzio nonché i servizi resi dalle imprese consorziate;
4. - approntare tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un gruppo idoneo a trattare le migliori condizioni con i fornitori e, più in generale, per realizzare economie di gestione all'interno delle singole imprese consorziate;
5. - elaborare politiche finanziarie comuni;
6. - studiare e promuovere programmi comuni, anche in collaborazione con altri organismi, per la divulgazione dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela delle imprese consorziate;
7. - predisporre direttive e regolamenti per coordinare ed unificare l'attività dei consorziati;
8. - favorire l'aggiornamento delle imprese consorziate attraverso appositi corsi di perfezionamento tecnico-professionale;

9. - avviare, con le compagnie assicurative, un rapporto finalizzato a costruire un quadro di relazioni economiche trasparente.

Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, amministrativa, industriale e finanziaria, connesse alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente e/o indirettamente attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipo scioglimento, che dovranno essere deliberati dall'assemblea dei consorziati con la maggioranza dei due terzi dei consorziati.

ARTICOLO 5 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Il consorzio è aperto all'adesione di altri imprenditori il cui ingresso non costituisce modifica del presente statuto.

Possono presentare domanda di ammissione solo gli autoriparatori che dimostrino di esercitare l'attività imprenditoriale con una propria sede operativa in modo continuativo almeno da cinque anni.

Le imprese che intendono associarsi al consorzio dovranno presentare al consiglio direttivo una domanda scritta contenente le seguenti indicazioni:

- denominazione, ragione sociale, sede legale;
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare o legale rappresentante;
- effettiva attività di lavoro esercitato con attestato della CCIAA;
- volontà di sottoscrivere la quota associativa annuale e l'eventuale quota di accesso, deliberate dagli organi del consorzio;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- autocertificazione dell'assenza di carichi penali pendenti;

L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal consiglio direttivo con le modalità stabilite nel presente statuto.

Resta inteso che i legali rappresentanti delle imprese che hanno fondato il consorzio e che non sono state cedute ai sensi del successivo art. 6, hanno la facoltà di opporre il veto all'accoglimento della domanda di ammissione.

Il veto dei soci fondatori sarà vincolante per il consiglio direttivo solo se espresso dalla maggioranza più uno dei soci fondatori.

L'assemblea dei consorziati, nella prima riunione valida successiva all'ammissione, può

deliberare, con il voto favorevole dei due terzi degli associati, l'esclusione del nuovo consorziato qualora si dimostri che questi sia privo dei requisiti richiesti dallo statuto. L'esclusione dovrà essere comunicata all'interessato anche senza specifica delle motivazioni.

Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare la quota annuale nella misura deliberata dall'assemblea.

ARTICOLO 6 - RECESSO - ESCLUSIONE- DECADENZA

L'impresa consorziata può recedere dal consorzio, mediante comunicazione da inviare al consiglio direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La richiesta di recesso deve essere esaminata dal consiglio direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, purché la relativa comunicazione sia inviata almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata, su richiesta del consiglio direttivo, dall'assemblea dei consorziati con la maggioranza dei due terzi dei consorziati.

Decade dalla qualità di consorziato l'impresa consorziata:

- a) quando si verifica il decesso del titolare se impresa individuale, salvo che eredi siano il coniuge o i parenti in linea retta;
- b) che abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale, dandone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;
- c) che abbia ceduto la propria azienda a terzi; il subentro del coniuge e dei parenti in linea retta o la successione mortis causa a favore del coniuge o dei parenti in linea retta non sono da intendere come cessioni a terzi;
- d) che sia stata dichiarata fallita o abbia comunque richiesto l'ammissione a procedure concorsuali;
- e) il cui titolare o legale rappresentante sia stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriali.

Il consiglio direttivo delibera l'avvenuta decadenza, entro sessanta giorni dall'avuta conoscenza della causa o dell'avvenuto accertamento delle cause previste.

La delibera del consiglio direttivo deve essere portata a conoscenza dell'impresa interessata, mediante raccomandata a/r.

La decadenza avrà effetto dalla data di ricezione, da parte dell'impresa interessata, della comunicazione della delibera del consiglio direttivo.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI CONSORTILI

Ciascun consorziato è obbligato a:

- a) corrispondere la quota associativa annuale, la eventuale quota di accesso, e le eventuali altre contribuzioni, nella misura determinata dall'assemblea e con le modalità fissate dal consiglio direttivo;
- b) rispettare le direttive dell'assemblea e i regolamenti emanati dal consiglio direttivo per la realizzazione dell'oggetto consortile;
- c) consentire i controlli, da parte del consiglio direttivo, in ordine all'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente statuto;
- d) collaborare con gli altri consorziati e con gli organi consortili per agevolare la realizzazione degli scopi del consorzio.
- e) fornire al consorzio nei tempi indicati i dati da esso richiesti per finalità inerenti gli scopi consortili.

ARTICOLO 8 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- a) L'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente e il vice presidente.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati.

Ciascun consorziato in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad un voto.

Il voto è palese ma può essere anche segreto su richiesta di almeno un terzo dei consorziati presenti.

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato, purchè non componente del consiglio direttivo o dipendente del consorzio, mediante delega scritta.

Nessun consorziato può avere più di una delega.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo con lettera raccomandata anche a mano, e/o con fax con ricevuta di invio e/o con e-mail con posta certificata, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione, inviata ad ogni socio

almeno otto giorni prima della data stabilita per la convocazione.

Può essere prevista una seconda convocazione, purchè non nello stesso giorno della prima.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza diretta o per delega del 50% (cinquanta per cento) dei consorziati aventi diritto a voto.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

L'assemblea:

- a) elegge i membri del consiglio direttivo, il presidente e il vice presidente;
- b) determina i loro eventuali compensi;
- c) determina ed aggiorna l'importo della quota associativa annuale;
- d) determina eventualmente una quota di ingresso;
- e) delibera sull'esclusione dei consorziati,
- f) approva la situazione patrimoniale;
- g) delibera sulle linee e sui progetti proposti dal consiglio direttivo;
- h) approvare il regolamento e le eventuali successive modifiche;
- i) delibera sulle penalità da infliggere ai consorziati che abbiano infranto lo statuto del consorzio, proposte dal consiglio direttivo sulla base del regolamento;
- l) delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Presidente dell'assemblea è il presidente del consiglio direttivo, il quale nomina tra i soci presenti il segretario. Il primo avrà il compito di gestire il buon andamento assembleare, il secondo di provvedere a redigere il verbale delle deliberazioni assembleari.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea ed è composto da sette a nove membri, scelti fra i consorziati titolari di ditte individuali o amministratori e legali rappresentanti di consorziati persone giuridiche, nelle zone più significative della provincia di Bergamo e che abbiano dimostrato il loro impegno verso la vita del consorzio.

Possono inoltre far parte del consiglio direttivo due consiglieri che non siano scelti

come indicato al primo comma, ma individuati per la loro chiara professionalità.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e pertanto:

- a) compie tutti gli atti necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell'oggetto consortile salvo quelli riservati dallo statuto all'assemblea;
- b) controlla l'adempimento degli obblighi consortili da parte dei consorziati;
- c) applicare le deliberazioni assembleari assumendosi la responsabilità di gestione attraverso il rispetto delle norme statutarie;
- d) decide sulla individuazione ed il rapporto di possibili collaborazioni con terzi;
- e) predisporre progetti di situazioni patrimoniali di bilancio preventivo e consuntivo di ordine economico/finanziario ed operativo da presentare all'approvazione dell'assemblea dei consorziati;
- f) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati.
- i) propone all'assemblea le penalità da infliggere ai consorziati che abbiano infranto lo statuto del consorzio, sulla base del regolamento;

Il consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso di dimissioni di uno o più membri del consiglio direttivo, il presidente o il vice presidente o il consigliere più anziano di carica o quello più anziano di età convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla data delle dimissioni per la nomina dei sostituti i quali scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In occasione del primo rinnovo del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente, che saranno in carica a partire dall'esercizio 2013, gli stessi saranno scelti fra i consorziati titolari di ditte individuali o amministratori e legali rappresentanti di consorziati persone giuridiche, che sono intervenuti nell'atto costitutivo, scelti nelle zone più significative della provincia di Bergamo e che abbiano dimostrato il loro impegno verso la vita del consorzio.

Potranno inoltre far parte del consiglio direttivo due consiglieri che non siano scelti come indicato al primo comma, ma individuati per la loro chiara professionalità.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente e il vice presidente, se non sono stati eletti dall'assemblea, vengono eletti nel suo interno dal consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri esclusi i candidati,.

Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio di fronte a terzi e in giudizio per quanto riguarda l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione.

Egli:

- a) convoca le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo;
- b) dà disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- c) esegue gli incarichi espressamente conferitigli dagli organi consortili;
- d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei libri del consorzio.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

ARTICOLO 12 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito

- a) dalle quote associative annuali versate in egual misura dai consorziati e determinate nel loro ammontare dall'assemblea, e dalle eventuali quote di ingresso
 - a) dai fondi di riserve ordinarie e straordinarie formate con gli accantonamenti sugli utili;
 - b) dai contributi per il funzionamento e per il conseguimento dei fini consortili;
 - c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura degli eventuali e particolari rischi e in previsione di oneri futuri;
 - d) dall'eventuale fondo destinato allo svolgimento di programmi di sviluppo e tutela del consorzio;
 - e) da donazioni, contributi o liberalità;
 - f) dai beni di proprietà del consorzio.

L'ammontare dei contributi suddetti può essere modificato con decisione dell'assemblea ordinaria, che può anche deliberare il reintegro del fondo consortile stabilendone modalità e termine nel caso lo stesso abbia a subire perdite.

Per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio, i singoli consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile e i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Il consorzio risponde soltanto con il fondo consortile per le obbligazioni sociali assunte per nome e per conto del consorzio stesso, da parte delle persone che ne hanno la rappresentanza e per le quali i terzi pretendano il soddisfacimento.

ARTICOLO 13 - QUOTE SOCIALI

Le quote associative annuali, le eventuali quote di ingresso e le altre contribuzioni dovranno essere versate con le modalità deliberate dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 14 - CONTRIBUTI PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI CONSORTILI E PER LE SPESE GENERALI DEL CONSORZIO

Ciascun consorziato deve contribuire alle spese sostenute o previste per il conseguimento dei fini consortili e per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del consorzio.

A tal fine ciascun partecipante deve versare al consorzio:

- a) la quota per le spese di gestione ordinaria nei modi previsti dal regolamento interno;
- b) eventuali quote deliberate dall'assemblea per provvedere a spese straordinarie.

L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo è determinato, sulla base del regolamento interno, dal consiglio direttivo, fatte salve le ratifiche o le modifiche dell'assemblea ordinaria in sede di approvazione della situazione patrimoniale.

ARTICOLO 15 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione della situazione patrimoniale, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

L'assemblea che approva la situazione patrimoniale delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali.

Il consorzio non può distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate e pertanto le somme derivanti da avanzi di gestione non potranno in nessun modo essere ripartite fra i consorziati, nè durante la vita della società nè al suo scioglimento ma dovranno essere destinate a riserva indivisibile e utilizzate ai sensi della legge 21.05.1981 n. 240 e sue modifiche.

ARTICOLO 16 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Lo scioglimento del consorzio è deliberato dall'assemblea dei consorziati con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati.

L'assemblea procede inoltre alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli con le stesse modalità previste per i componenti del consiglio direttivo, i quali procederanno sulla base di quanto stabilito dalle leggi in materia.

Il patrimonio che residuasse dalla liquidazione verrà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea, fatte salve diverse disposizioni di legge.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente statuto saranno deliberate dall'assemblea dei consorziati con il consenso favorevole dei due terzi dei consorziati.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLE ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto saranno

risolte mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Bergamo, fatta salva ogni altra diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto varrà la legge italiana.

Firmati:

- Algisi Ernesto
- Comandù Giancarlo
- Facchetti Giovanni
- Facchetti Michele
- Imberti Valerio
- Gamba Ernesto
- Poletti Angelo
- Salvoni Daniele
- Scandella Elio
- Todeschini Gianpietro
- Rossi Luca
- Ravelli Vanni
- Pagnoncelli Mauro
- Pagnoncelli Omar
- Giuseppe Armati
- Sangalli Sperandino
- Ardigò Mario
- Leonardo Ferrara notaio.